



COMUNE DI COGOLETO

Provincia di Genova

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

Approvato con deliberazione ...

PREMESSA

Il presente regolamento disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione.

Infatti con l'allontanamento del minore, non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio.

L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: *"Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli."*

Tali doveri sono estesi anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: *"Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi."*

Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il nuovo art. 155 c.c. comma 4, introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

Il dovere al mantenimento dei figli resta valido persino per i genitori dichiarati decaduti dalla potestà genitoriale, così come stabilito da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ad es. la sentenza n. 16559/2007 e la sentenza n. 43288/2009.

ART. 1

OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. L'obbligo al mantenimento si concretizza in un contributo mensile da versare all'Ente per la copertura parziale delle spese da esso sostenute per la retta della struttura ospitante, comprensiva di vitto, alloggio, interventi educativi professionali, soggiorni, attività ricreative e di supporto per il minore, ecc.. Inoltre il genitore deve continuare a provvedere ad altre spese per il minore, legate all'abbigliamento, al suo mantenimento durante i periodici rientri a casa (qualora previsti), alle spese sanitarie e scolastiche.
2. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune di Cogoleto provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.
3. L'esame della documentazione e le procedure per il conteggio della contribuzione sono svolte dal Settore Servizi Sociali.

ART. 2

VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA

1. L'ISEE è un valore numerico che esprime sinteticamente la condizione economica di un nucleo familiare ed è calcolato dall'INPS, o dai Centri di assistenza fiscale previsti dal decreto legislativo 490/1998, in base a quanto disposto dall'articolo 4 del citato decreto.
2. Il conteggio per stabilire il contributo mensile da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità (si ricorda che l'ISEE è valido per un anno dalla data del suo rilascio salvo modifiche nella composizione del nucleo).
3. In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione dell'Ente affidante e autorizzazione del Giudice competente, potranno venire utilizzati, in tutto o in parte, per il suo mantenimento.

4. Ai sensi dell'articolo 34 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n 601 "i sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale" sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione, poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini della valutazione del reddito.

5. Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti, al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento e di assistenza. E' pertanto assolutamente giustificato utilizzare le indennità di cui sopra ed assegnate al minore, in occasione di interventi che prevedano l'inserimento in struttura, quale contributo alle spese derivanti dall'erogazione di tale prestazione.

ART. 3

DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORI

1. Ai genitori viene richiesto di sottoscrivere un impegno al pagamento della quota posta a proprio carico. Detto impegno viene rinnovato e rivalutato annualmente alla scadenza dell'ISEE presentato.

2. Il contributo mensile non può in ogni caso superare la spesa sostenuta dall'Ente. Nel caso non venga presentata la dichiarazione ISEE nei tempi fissati dal Comune di Cogoleto, si procede alla assegnazione di una tariffa massima di € 500,00 mensili (cinquecento/00). Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE .

3. Viene ugualmente assegnata d'ufficio la tariffa massima di € 500,00 mensili (cinquecento/00) in caso di dichiarazione ISEE risultante mendace in seguito ai controlli effettuati dal Comune di Cogoleto. Tale tariffa rimane applicata fino alla presentazione di dichiarazione ISEE rispondente al vero.

4. In caso di genitori separati (prima sposati o conviventi), per nucleo familiare si intende il nuovo nucleo costituito da ognuno di essi, anche in presenza di nuovi conviventi o altri figli.

5. Qualora, per qualsiasi motivo consentito dalla Normativa, i genitori presentino due certificazioni ISEE distinte, ciascun genitore corrisponderà la quota corrispondente al proprio indicatore ISEE.

6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, ma si applica un abbattimento del 30% (rispetto alla quota del figlio precedente) per ogni figlio successivo al primo. Ad esempio se i minori allontanati sono 3 ed in base all'ISEE i genitori (conviventi) devono versare un contributo mensile di 150 Euro per il primo figlio, verseranno un contributo di 105 Euro per il secondo e di 73.5 per il terzo, per un totale di 328.5 Euro. Se questi genitori non presentassero l'ISEE verrebbe loro richiesta una contribuzione di 1.095,00 Euro, corrispondente alla tariffa massima di 500,00 euro mensili con l'abbattimento per i 3 figli.

7. In caso di mancato versamento del contributo viene promosso, nei confronti degli inadempienti, il procedimento coattivo di pagamento, comprensivo dei relativi oneri di procedura ed eventuali interessi di mora. Va ricordato a tale proposito che il rifiuto della famiglia alla contribuzione, ove vi siano le condizioni per garantirla, può costituire sintomo di abbandono e giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del figlio/a.

8. Quando l'inserimento in struttura residenziale viene disposto nell'ambito di un progetto di intervento socio-sanitario, la compartecipazione è da intendersi con riferimento alla sola quota posta a carico del Comune.

9. Qualora i genitori/esercenti la potestà genitoriale sostengano in modo continuativo rilevanti spese sanitarie, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, per terapie connesse con la patologia direttamente legata all'inserimento del/lla figlio/a in struttura residenziale, già ricomprese tra quelle detraibili dalla dichiarazione dei redditi, tali spese opportunamente documentate potranno costituire titolo ad un ulteriore abbattimento percentuale della quota di compartecipazione secondo la seguente tabella:

| SPESE SANITARIE | | % DI ABBATTIMENTO |
|------------------------|--|--------------------------|
|------------------------|--|--------------------------|

| SOSTENUTE MENSILMENTE DA €. | A €. | DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE |
|--|-------------|---|
| 100,00 | 300,00 | 10 % |
| 301,00 | 500,00 | 20 % |
| 501,00 | 700,00 | 30 % |
| 701,00 | E OLTRE | 40 % |

La famiglia presenta domanda per accedere a tale abbattimento della quota di partecipazione, allegando la documentazione richiesta (es: dichiarazione del terapeuta dell'avvenuta presa in carico per un periodo presunto di n. mesi_____ con n.° sedute settimanali/mensili,... al costo unitario di €._____ e mensile di €._____) e si impegna a informare il Comune di ogni modifica entro 15 gg. nonché a consegnare la documentazione dei pagamenti effettuati entro il trimestre successivo.

Si applica per ogni figlio inserito in struttura che dia origine a tali spese. Non si applica nelle situazioni in cui la contribuzione è pari alla quota minima di €. 2000 per minore allontanato.

10. Il contributo stabilito deve essere versato al Comune di Cogoleto mensilmente, tramite C/C postale o bonifico bancario.

11. Il contributo mensile da corrispondere, al fine di ottenere una linearità proporzionale, viene determinato mediante l'applicazione matematica della percentuale del 1% alla somma dell'indicatore ISEE in corso di validità, con l'unica eccezione per i redditi con indicatore ISEE compresi tra euro 0,00 ed euro 5.165,00 (reddito agevolato previsto dal vigente regolamento Comunale per il Contrasto alla povertà).

Tale applicazione permette infatti una corrispondenza lineare tra tariffa e reddito: ad ogni valore ISEE corrisponde una specifica contribuzione. I contributi mensili dovuti dalle famiglie sono calcolati quindi nel seguente modo:

| REDDITO ISEE | PERCENTUALE APPLICATA | CONTRIBUZIONE MENSILE |
|------------------------|---|--------------------------------------|
| DA € 0,00 A € 5.165,00 | Fascia agevolata come da Regolamento Comunale per il contrasto alla povertà | € 20,00 |
| DA € 5.166,00 E OLTRE | 1% dell'indicatore ISEE in corso di validità | derivante da conteggio proporzionale |

Il risultato così ottenuto viene poi arrotondato dai decimali, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro o per difetto se inferiore a detto limite.

Una quota mensile di € **500,00** rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Si richiama il precedente art. 2 , comma 3 : “Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE” .

ART. 4 CONTROLLI

1. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) il Comune effettua i controlli sulle dichiarazioni presentate dai beneficiari della prestazione.

ART. 5 DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTI

1. I cittadini ai quali il Comune di Cogoleto richiede di contribuire economicamente versando la quota di compartecipazione loro assegnata possono - entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione scritta da parte dei competenti Servizi Sociali - presentare ricorso scritto al Sindaco.

2. Il Sindaco - esaminata la documentazione ed eventualmente sentiti i soggetti interessati - decide, entro trenta giorni dalla data di ricevimento del ricorso, in ordine alla corretta applicazione del presente regolamento e fornisce risposta scritta al ricorrente.

ART. 6

RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia al decreto legislativo 109/1998, come modificato dal decreto legislativo 130/2000 ed ai relativi decreti attuativi.

ART. 7

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'articolo 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. sarà tenuta a disposizione del pubblico presso gli uffici del Settore Servizi Sociali perché se ne possa prendere visione in ogni momento e sarà pubblicata sul sito web del Comune.

ART. 8

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento - emanato ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 267/00 e ss.mm.ii. - entra in vigore dall'esecutività della deliberazione di approvazione.

INDICE

REGOLAMENTO PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI GENITORI AL PAGAMENTO DELLE RETTE DEI MINORI INSERITI IN STRUTTURE RESIDENZIALI

PREMESSA

ART. 1
OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE.....pag..2

ART. 2
VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA DICHIARATA.....pag. 2

ART. 3
DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DA PORRE A CARICO DEL/DEI GENITORIpag. .3

ART . 4
CONTROLLIpag. 4

ART . 5
DIRITTI DEI CITTADINI RICHIEDENTIpag. 4

ART. 6
RISPETTO DELLE NORME E ABROGAZIONI.....pag. 5

ART. 7 .
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTOpag. 5

ART. 8
ENTRATA IN VIGORE.....pag. 5